

STATUTO

Adottato dal consiglio comunale nelle sedute del 12,14,17 giugno e 7 ottobre 1991 con deliberazione nn. 32, 33, 34 e 62, esecutive con provvedimento del C.R.C. del 31 ottobre 1991 – 32413/27; pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 63/26 (Serie Straordinaria Inserzioni n. 12/26).

Modificato dal consiglio comunale nelle sedute del 15 luglio e 18 settembre 1997 con deliberazioni nn. 60 e 71, esecutive con provvedimento del C.R.C. del 1 ottobre 1997 – n. 32; modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 254/4 (Serie Straordinaria Inserzioni n. 43/4).

Modificato dal consiglio comunale nelle sedute del 8, 22 e 29 giugno 2000 con deliberazioni nn. 51, 53 e 61, esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. del 21 giugno, 5 e 12 luglio 2000 – nn. 75, 29 e 92; modifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 210/13 (Serie Straordinaria Inserzioni n. 34/13).

Modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 17 dicembre 2009.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Comune

1. Il Comune, espressione della comunità civica di Vimodrone, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 Cost.

Art. 2 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 65 in data 8 aprile 1980 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con deliberazione del consiglio comunale n. 65 in data 8 aprile 1980.

3. La bandiera del Comune di Vimodrone è composta da due bande orizzontali di colore rosso e blu intersecate da due fasce verticali giallo oro sul lato destro.

Art. 3 – Territorio

1. Il Comune di Vimodrone comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di Milano, Cologno Monzese, Cernusco sul Naviglio, Pioltello e Segrate.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost., previa audizione della popolazione del Comune.

Capo I
Funzioni del Comune

Art. 4 – Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; si ispira ai valori di convivenza civile, di pace, di solidarietà e di uguaglianza; si impegna ad aderire alle iniziative di organismi nazionali ed internazionali che abbiano come fine la promozione di politiche che si richiamino ai suddetti valori.

2. Dichiarata denuclearizzato il proprio territorio.

3. E' titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attributive e delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Si impegna a garantire la massima trasparenza nelle scelte amministrative, curando lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani, al proseguimento di una politica di pari opportunità ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini italiani e stranieri e dei lavoratori occupati sul territorio.

5. Particolari cure vengono apportate al fine di dare una consistenza effettiva ai diritti di coloro che si trovano in condizioni più disagiate.

Art. 5 – Sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti

necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al comma precedente, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Istituisce ambulatori e consultori sul proprio territorio, in particolare per l'assistenza alla maternità ed infanzia, agli anziani, agli invalidi e portatori di handicap, e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 6 – Assistenza e beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 21 luglio 1977 n. 616.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) accoglimento, in istituti idonei, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e delle associazioni di volontariato. Si avvale altresì degli operatori del servizio civile, secondo le modalità ed i criteri stabiliti da un'apposita convenzione da stipularsi con il Ministero competente.

Art. 7 – Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni delle istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8 – Informazione e cultura

1. Il Comune riconosce come interesse e diritto fondamentale del cittadino l'accesso all'informazione più ampia e libera e la possibilità di partecipare ed usufruire di iniziative, occasioni, servizi e strumenti di informazione e cultura.

2. Garantisce l'esercizio del diritto di cui al comma precedente e tutela tali interessi tramite la predisposizione di appositi servizi pubblici.

3. La gestione dei servizi di informazione e cultura è improntata ai criteri del rispetto della pluralità degli studi, discipline ed opinioni, alla più ampia autonomia culturale e gestionale, ed è informata al criterio della qualità, dell'efficienza e della trasparenza dell'erogazione del servizio al cittadino.

4. Promuove la cooperazione tra Enti Locali, Enti Pubblici, Enti Privati ed Associazioni per garantire l'integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse informative, documentarie e bibliografiche esistenti sul territorio.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

4. Favorisce la creazione di posti di lavoro collegati alle attività di salvaguardia dell'ambiente, privilegiando giovani disoccupati, disabili e persone con problemi di reinserimento sociale.

5. Costituisce apposite strutture permanenti impegnate nell'educazione ecologica.

Art. 10 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, commerciali ed alberghieri che siano in armonia con l'ambiente. A tal fine si impegna a compiere un lavoro di ricerca e di raccolta delle informazioni a carattere ecologico-ambientale con l'obiettivo di costituire un efficiente ed aggiornato archivio naturalistico, attivando il coinvolgimento dei cittadini, delle scuole e di tutte le forze sociali interessate.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto, motoveicoli ed aeromobili; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore ed elettromagnetiche. Dà tempestiva comunicazione ai cittadini dei dati rilevati ed opera per rimuovere o per riportare ai valori previsti dalla legge gli inquinamenti e le emissioni fuori norma.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

6. Attiva iniziative di salvaguardia dell'estetica cittadina e di protezione del verde pubblico e, ove possibile, promuove l'istituzione di riserve naturali ed aree protette, nonché l'estensione degli spazi alberati esistenti.

7. Si impegna in azioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, e al risanamento di aree e strutture degradate; promuove ed agevola il recupero del patrimonio edilizio esistente.

8. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità; tiene aggiornata una mappa locale dei rischi geologici, ambientali e sanitari.

9. Si impegna a combattere l'abusivismo edilizio, a proteggere le acque dagli inquinamenti superficiali e di falda, a depurare le acque di scarico, a limitare le emissioni aeree pericolose, a smaltire correttamente i rifiuti.

10. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Capo II Compiti del Comune

Art. 11 – Compiti generali

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV del presente Statuto.

2. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo.

3. Esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega; a tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lett. a).

Art. 12 – Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario generale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Disposizioni generali

Art. 13 – Organi e loro componenti

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

2. I doveri e la condizione giuridica degli amministratori è stabilita dalla legge. Per amministratori si intendono, ai fini del presente statuto, i componenti degli organi di governo.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente e purché non sia configurabile l'ipotesi del dolo nella struttura dell'illecito civile o del reato.

Art. 13bis - Spese di propaganda elettorale

1. I delegati delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale presentano al segretario comunale contestualmente agli atti relativi alle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali.

2. Il rendiconto delle spese sostenute, presentato a cura del primo degli eletti per ciascuna lista, è depositato presso il segretario comunale, il quale trasmette gli atti pervenuti al presidente del consiglio

comunale. Il presidente invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro un termine dallo stesso fissato.

3. I bilanci preventivi ed i rendiconti delle spese sono pubblicati per sessanta giorni all'albo pretorio.

Art. 13ter - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Dal verbale delle adunanze devono risultare indicati nominativamente coloro che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. Allo stesso modo si procede allorché si renda necessario sostituire il segretario per sua assenza imprevista, unicamente per verbalizzare il rinvio o la dichiarazione di seduta andata deserta.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 13quater - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, salvo diversa disposizione di legge, entrano in vigore all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Capo II

Consiglio comunale e sue articolazioni

Art. 14 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 15 - Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco il consiglio comunale viene sciolto.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere comunale, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. La posizione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.

6. In riferimento alle funzioni di controllo ed ai poteri di iniziativa e di impulso, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, qualsiasi informazione o documentazione richiesta.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge. Il diritto all'informazione si inquadra nel principio di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.

7. L'esercizio del diritto di cui al comma precedente è disciplinato con apposito regolamento.

8. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

Art. 16bis - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle adunanze

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio ovvero a cinque sedute dello stesso nell'anno solare.

2. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere presentate per iscritto dal consigliere al

presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione, ovvero comunicate al consiglio nella stessa seduta non partecipata per il tramite del presidente del consiglio o del proprio capogruppo. Quando la comunicazione è fatta direttamente al consiglio il segretario ne fa menzione nel verbale.

3. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del consiglio comunale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della deliberazione di decadenza.

4. Il procedimento per la dichiarazione della decadenza è iniziato dal presidente del consiglio mediante notifica della contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate.

5. Il presidente del consiglio, udito il parere della conferenza dei capigruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese.

6. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due componenti.

1bis. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere se questo è l'unico eletto di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

1ter. E' ammessa la costituzione del gruppo misto, purché formato da almeno 2 consiglieri.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, beni e servizi, forniti tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica degli stessi.

3. Ogni gruppo consiliare elegge nel suo seno un capogruppo e comunica il risultato dell'elezione al consiglio comunale.

4. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale

1. Le competenze del consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, salvo diversa previsione di legge, si procede con due distinte

votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 18bis – Indirizzi e linee programmatiche dell'azione di governo

1. Durante la prima seduta consiliare successiva all'elezione, il sindaco illustra al consiglio gli indirizzi generali di governo.

2. I consiglieri che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge e regolamento, sino a che non dichiarino espressamente al consiglio di non farne più parte. I consiglieri che non esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge e regolamento. La dichiarazione dei consiglieri di fare parte della maggioranza è ammessa anche successivamente, con effetto dalla data della dichiarazione.

3. Il sindaco, sentita la giunta comunale, nei primi mesi dal suo insediamento e comunque entro la presentazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario successivo a quello di elezione, presenta al consiglio comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il documento di cui al precedente comma 3 è messo a disposizione dei consiglieri per la trattazione in consiglio comunale. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione del suddetto documento, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il documento contenente le linee programmatiche costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.

6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della giunta e le linee programmatiche possono essere sottoposte a verifica in occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 19 - (Abrogato)

Art. 20 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune, procede alla costituzione di commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza

e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni ed i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

3. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al consiglio.

4. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

5. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non sono componenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Art. 21 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, determinando nell'atto costitutivo i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La presidenza delle commissioni speciali è riservata alle opposizioni.

4. La commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro documento connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. La commissione ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 22 - (Abrogato)

Art. 23 - (Abrogato)

Art. 24 - (Abrogato)

Art. 25 - (Abrogato)

Art. 26 - (Abrogato)

Art. 27 - (Abrogato)

Art. 28 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 29 - Presidenza delle sedute

1. Chi presiede la seduta del consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 30 - Funzionamento del consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) convocazione effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

b) forma e termini per l'invio degli avvisi di convocazione non inferiori in via ordinaria a cinque giorni ed a ventiquattro ore per i casi d'urgenza e per le integrazioni, con previsione che esso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica, salvo diversa richiesta del consigliere;

c) documentazione relativa alle proposte iscritte all'o.d.g. messa a disposizione dei consiglieri negli stessi termini previsti per l'invio dell'avviso di convocazione; previsione che, qualora gli elementi essenziali per delineare il contenuto della proposta di deliberazione non risultino messi a disposizione dei consiglieri nei termini prescritti, l'argomento relativo non sarà oggetto di trattazione se non con il consenso unanime dei consiglieri presenti;

d) pubblicizzazione dell'avviso di convocazione stabilendone: il termine della affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, le forme di pubblicità nei luoghi di pubblica frequenza, le modalità dell'invio al collegio dei revisori dei conti;

e) forme e modalità delle proposte;

f) indicazione del momento di trattazione - in apertura o chiusura della seduta - per quanto riguarda interrogazioni, interpellanze e mozioni;

g) previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati: prevedendo:

1) la metà dei consiglieri per le sedute in prima convocazione;

2) un terzo dei consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

3) la possibilità di trattare interrogazioni, interpellanze, commemorazioni e comunicazioni senza verifica del numero legale.

h) possibilità di svolgere consigli comunali aperti su temi di particolare rilevanza;

i) disciplina della fornitura al consiglio di servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Nel caso di prima adunanza andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione del consiglio si tiene in altro giorno, già previsto nell'avviso di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione.

3. Nel mese di agosto il consiglio è convocato esclusivamente per trattare questioni urgenti ed indifferibili.

4. Non è prevista la distinzione tra sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 31 - (Abrogato)

Art. 32 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salve le specifiche disposizioni di legge.

2. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

2bis. Le delibere che non contengono dati sensibili e giudiziari valutati come non diffondibili e quelle che non contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, possono essere pubblicate sul sito internet del comune.

Capo III Sindaco e giunta comunale

Art. 33 - Il sindaco

1. Il sindaco, eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è responsabile dell'Amministrazione comunale e la rappresenta.

2. Il sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e funzionari, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per

assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando, a tal fine, gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli assessori.

6. Può attribuire a consiglieri incarichi - non costituenti delega di funzioni - per lo svolgimento di attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o per curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

7. Quale responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelli attribuite o delegate dalla Regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

8. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

9. Gli atti del sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono la denominazione di decreti; sono raccolti e registrati in ordine cronologico presso la segreteria comunale.

Art. 34 - La giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 35 - Giunta comunale: composizione, nomina e cessazione di singoli componenti.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette.

2. Il sindaco, in relazione alle concrete esigenze del Comune, determina il numero e nomina i componenti della giunta che, ad eccezione del vicesindaco, possono essere scelti anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e ne comunica i nominativi al consiglio, nella prima seduta utile.

3. Il sindaco garantisce nella composizione della giunta la presenza di entrambi i sessi.

4. La legge prevede le cause di incompatibilità per la carica di assessore.

5. La giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

6. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

7. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, rimozione e decesso.

8. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. La revoca può essere motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 36 - (Abrogato)

Art. 37 - Incompatibilità con la carica di assessore

1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 38 - Vicesindaco

1. Il sindaco nomina tra i consiglieri un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

2. Al vicesindaco spetta surrogare il sindaco assente, impedito o sospeso dalle funzioni sia quale capo dell'Amministrazione comunale sia quale ufficiale del Governo.

2bis. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Art. 39 - Durata in carica della giunta comunale

1. La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

2. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e hanno effetto immediato.

4. Il voto contrario del consiglio comunale su una proposta della giunta non comporta automaticamente le dimissioni della stessa.

Art. 40 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri comunali assegnati al comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta;

3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale, il segretario comunale ne riferisce al prefetto che provvede alla convocazione, previa diffida al sindaco.

4. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41 - (Abrogato)

Art. 42 - Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta si riunisce su avviso del sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa. La giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

3. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 43 - Competenze della giunta comunale

1. La giunta esercita le funzioni e compie gli atti alla stessa demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, comunque, tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco.

2. Compete alla giunta, inoltre:

a) l'attribuzione del patrocinio dell'amministrazione comunale;

b) l'attribuzione di contributi e benefici economici non specificatamente individuati;

c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni ed alle transazioni e la relativa nomina dei legali difensori dell'Amministrazione comunale o dei rappresentanti della stessa nel tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contenzioso del lavoro;

d) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche;

e) il parere preventivo sugli incarichi professionali da conferire da parte dei responsabili degli uffici e servizi incaricati di posizione organizzativa;

f) l'attribuzione degli incarichi professionali per i quali il rapporto fiduciario con la giunta stessa è reso necessario dalla natura dell'incarico, ed in particolare, oltre alla nomina dei legali difensori dell'Amministrazione comunale di cui alla precedente lettera c), la individuazione di professionisti che devono redigere strumenti di programmazione e di pianificazione generale;

g) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso

all'impiego, in assenza di disposizioni regolamentari in materia;

h) l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza.

*Art. 44 - Deliberazioni d'urgenza
della giunta comunale*

1. La giunta comunale può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio comunale.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il consiglio comunale, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta comunale, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

*Art. 45 - Pubblicazione delle deliberazioni
della giunta comunale*

1. Tutte le deliberazioni della giunta comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo disposizioni di legge.

2. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni della giunta comunale devono essere recapitate ai capigruppo.

3. Si applicano alle deliberazioni della giunta comunale le disposizioni dell'art. 32 del presente statuto.

3bis. Le delibere che non contengono dati sensibili e giudiziari valutati come non diffondibili e quelle che non contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, possono essere pubblicate sul sito internet del comune.

Art. 46 - (Abrogato)

Art. 47 - (Abrogato)

Art. 48 - (Abrogato)

Art. 49 - (Abrogato)

Art. 50 - (Abrogato)

Art. 51 - (Abrogato)

**Titolo III
PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Istituti di partecipazione**

Art. 52 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. In un apposito Albo vengono registrate le associazioni e gli enti che ne facciano richiesta e che siano operanti sul territorio con strutture proprie o con delegazioni di organismi provinciali, regionali e nazionali. L'iscrizione deve contenere il nome, l'indirizzo della sede e le finalità che l'associazione o l'ente intende perseguire. Le associazioni e gli enti iscritti all'Albo possono ottenere dall'amministrazione comunale contributi finanziari secondo le previsioni dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e previa presentazione di un progetto attraverso il quale siano delineati gli obiettivi che si intendono perseguire.

3. Il regolamento disciplina le modalità della richiesta e determina i requisiti che l'associazione o l'ente devono possedere al fine di ottenere l'iscrizione.

4. Le forme associative determinate ai sensi dei commi precedenti hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per poter esercitare le loro funzioni di partecipazione all'attività comunale. L'accesso agli atti è disciplinato dal regolamento.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri organismi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

6. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali scelte;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

7. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 53 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale facilita l'esercizio del diritto di cui al comma precedente, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.

3. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone, ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

5. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi e deliberazioni.

6. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale in seguito a voto di quest'ultimo organo.

7. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 54 – Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale o della Giunta comunale.

Ne viene fatta esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico dell'Amministrazione comunale, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

Art. 55 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere al Sindaco istanze sottoscritte da uno o più cittadini, i quali intendano sollecitare una presa di posizione

dell'Amministrazione comunale in merito a problemi di circoscritta rilevanza, a presunti diritti negati o torti subiti.

2. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta nell'Ufficio Protocollo del Comune, nella risposta scritta provvede a segnalare l'ufficio comunale investito della questione oggetto dell'istanza, indicando il responsabile del servizio cui competono le direttive per la soluzione del problema posto.

3. Si applica l'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Gli elettori del Comune possono altresì rivolgere petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento a problemi di rilevanza cittadina o di quartiere, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

5. Le petizioni e le proposte sono assegnate alla Commissione consiliare competente per materia, la quale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni.

6. Nella prima seduta successiva all'espletamento della procedura di cui al comma precedente, il Consiglio comunale provvede a deliberare nel merito in ordine al contenuto delle petizioni e delle proposte.

7. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 50 elettori.

8. Le modalità di raccolta delle firme sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento sul referendum di cui l'art. 56 del presente Statuto.

Art. 56 – Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività.

2. Il referendum è escluso nei seguenti casi:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia la richiesta di 1/10 della popolazione iscritta nelle liste elettorali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente ad oggetto il quesito sottoposto a referendum.

6. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dal regolamento.

Art. 57 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, davanti alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio del Comune, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 58 – Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 59 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. E' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, previo pagamento dei soli costi.

2. Apposito regolamento:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ad alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 60 – Difensore civico

1. Il Comune di Vimodrone, in convenzione con altri enti locali, istituisce l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Nomina, organizzazione, funzioni e rapporti del difensore civico con gli enti convenzionati sono disciplinati con apposita convenzione.

Titolo IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 61 – Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

4. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Capo I Servizi

Art. 62 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 62bis – Acqua bene comune pubblico

1. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

2. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato.

3. Riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

Art. 63 – Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a

quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio di servizi culturali e del tempo libero il Comune può costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni a cui affidare direttamente i servizi stessi.

4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 64 – Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2bis. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è fissata dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, fra coloro che possono essere eletti alla carica di consigliere comunale e che, inoltre, possiedono comprovati requisiti di esperienza e di capacità professionale. Non possono essere nominati gli amministratori, i revisori dei conti ed i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, istituzioni o società partecipate di cui al successivo art. 65bis.

2ter. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvarne gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.

Art. 65 – Istituzioni

1. Il comune può dotarsi di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

Art. 65bis – Società

1. La costituzione e la partecipazione del Comune a società di capitali avviene nei casi e nelle forme previste dalla legge, con deliberazione del consiglio comunale.

2. I rappresentanti del Comune che partecipano alle decisioni delle società partecipate in qualità di soci e di amministratori perseguono gli indirizzi fissati dal consiglio comunale, collaborano con il sindaco e ispirano la propria azione ai principi del presente statuto.

3. Il Comune di Vimodrone può acquisire partecipazioni in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e della coerenza con i fini di interesse pubblico.

Capo II

Forme di cooperazione ed accordi di programma

Art. 66 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 67 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune di atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato scelto tra gli amministratori comunali, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 68 – Accordi di programmi

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prelevante del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco.

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 69 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del proprio personale, considerato risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività; garantisce equità nella valutazione dell'apporto dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi; riconosce il valore del confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e intrattiene con esse relazioni improntate ai principi di correttezza e trasparenza dei comportamenti e alla prevenzione dei conflitti.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo delle posizioni professionali, anche in applicazione dei principi contenuti nelle politiche di pari opportunità.

Capo I Organizzazione degli uffici

Art. 70 – Struttura organizzativa

1. Il Comune disciplina la propria organizzazione amministrativa con appositi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntandoli ai criteri generali fissati dal consiglio.

2. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, il Comune si dota di una struttura organizzativa costituita da personale di varia qualifica e professionalità.

3. L'azione della struttura organizzativa del Comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità e/o interdisciplinarietà delle funzioni anche mediante ricorso a strutture trasversali e o di staff.

Capo II Organizzazione del personale

Art. 71 – Disciplina dello status del personale

1. Il personale comunale è inquadrato e inserito nella struttura organizzativa del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Nello svolgimento dell'attività di direzione, i soggetti preposti, assumono le determinazioni e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 72 – Responsabili degli uffici e servizi

1. Spetta ai soggetti incaricati dal sindaco la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili degli uffici e servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi, comunque denominati nel regolamento di organizzazione, tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Inoltre, il responsabile:

a) cura l'immagine dell'Amministrazione comunale all'esterno, principalmente attraverso l'ottimizzazione dei servizi all'utenza e la motivazione del personale in tal senso;

b) redige proposte alla giunta, d'intesa con gli assessori competenti, per il bilancio di previsione e per ogni altro atto di natura programmatica inerente l'unità organizzativa assegnatagli;

c) è datore di lavoro, anche rispetto alla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nei confronti del personale assegnatogli, *salvo quanto* previsto tra le competenze del direttore generale, ove nominato o in mancanza dal segretario generale;

d) valuta le prestazioni del personale assegnatogli e ne cura il relativo aggiornamento;

e) è responsabile della corretta gestione dei dati in relazione alle norme sulla tutela della riservatezza e a quelle sulla trasparenza;

f) rappresenta il Comune nella stipulazione dei contratti, ad esclusione delle convenzioni fra enti territoriali che sono stipulate dal sindaco e ad esclusione dei contratti di lavoro, che vengono stipulati dal direttore generale, ove nominato, o in assenza dal segretario comunale;

g) è responsabile dell'accesso ai documenti formati o detenuti presso il proprio servizio, nei termini e con le modalità stabiliti dall'apposito regolamento;

h) ha la rappresentanza del Comune in giudizio, se delegato dal sindaco.

Art. 73 – (Abrogato)

Art. 74 – (Abrogato)

Art. 75 – Incarichi a contratto e collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 75bis - Uffici di staff a supporto degli organi politici

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la costituzione di uffici di staff, posti alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica nei limiti e forme previsti dalla legge.

Art. 75ter - Nucleo di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione con le finalità di legge e con le modalità operative di cui alla contrattazione decentrata e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III *(Abrogato)*

Art. 76 – (Abrogato)

Capo IV **Segretario generale e Direttore generale**

Art. 77 – Segretario generale

1. Il Comune ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali, figura istituzionale, essenziale ed obbligatoria nella struttura amministrativa dell'Ente, a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa.

2. La nomina da parte del sindaco, la posizione giuridica ed i compiti del segretario generale sono disciplinati dalla legge.

3. Gli organi dell'Ente possono chiedere al segretario comunale la consulenza giuridico-amministrativa in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di parere o visto di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, il segretario generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell'Ente.

Art. 77bis – Direttore generale

1. Il Comune può dotarsi di un direttore generale nei limiti, forme e modalità e con le attribuzioni stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite al segretario generale con provvedimento del sindaco, previa deliberazione della giunta che stabilisce il compenso dell'incarico aggiuntivo delle attribuzioni allo stesso conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 78 – Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario, con il conferimento delle relative funzioni a funzionari responsabili delle strutture apicali dell'Ente, aventi i requisiti per accedere al concorso per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2. L'incarico di vicesegretario ha durata non superiore a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.

3. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco.

Titolo VI RESPONSABILITA'

Art. 79 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni ed obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per le responsabilità di cui al comma precedente, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi stabiliti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 80 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma dell'articolo precedente.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 81 – Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato delle

gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 82 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo della prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 83 – Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1. Il Segretario generale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni.

2. Il Segretario generale, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 84 – L'ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85 – Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
- a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione

erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 86 – Gestione del patrimonio

1. Gli organi di gestione provvedono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Gli organi di gestione adottano gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Tra gli organi di gestione, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vengono nominati uno o più responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili che adottano i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Ai responsabili della gestione dei beni competono l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato d'uso gratuito, salvo che:

- a) per motivi di interesse pubblico;
- b) a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato nei casi previsti dall'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) a favore delle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni.

In tali casi la giunta comunale procede all'adozione del provvedimento, valutando anche la possibilità di porre a carico del concessionario la totalità o parte delle spese di gestione e/o di manutenzione.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta comunale per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 87 – Il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalle legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. *(Abrogato).*

Art. 88 – Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 90 del presente statuto.

Art. 89 – Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare.

3. *(Abrogato).*

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

Art. 90 – Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con le modalità previste dalla legge, il Collegio dei Revisori.

2. L'incompatibilità e l'ineleggibilità dei revisore è disciplinata dalla legge. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili solo per inadempienza.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti fondamentali dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 91 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, salvo concessione del servizio di riscossione a società partecipata dal Comune;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

3- 2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dal regolamento di contabilità, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art. 92 – Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, assicura agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 93 – Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 94 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 Cost., osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 95 – (Abrogato)

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96 – Abrogazione e modificazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

2. Nessuna iniziativa per l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto; parimenti nessuna iniziativa per la revisione può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'ultima modifica di ordine al medesimo articolo.

3. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione totale o parziale dello Statuto deve essere presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

4. *(Abrogato)*

5. L'esame dell'iniziativa viene posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva all'espletamento delle procedure previste nel comma 3 del presente articolo.

6. L'iniziativa può essere altresì presa dai cittadini seguendo la procedura di cui all'art. 56 comma 2 lett. b) del presente Statuto.

7. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione totale o parziale dello Statuto già respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non dopo che sia decorso un anno dalla deliberazione di rigetto.

8. La proposta di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

9. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione automatica del nuovo.

Art. 97 – (Abrogato)

Art. 98 – (Abrogato)